

## TRIBUNALE DI MONZA SEZIONE TERZA FALLIMENTARE

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE EX ART. 14QUINQUIES L. 3/12

Con istanza depositata in data 25.6.2019 en art. 14 ter L. 3/12 il Sig.

rappresentato e difeso

dall'Avv.

ed elettivamente domiciliato

presso il loro studio sito in

come da procura in atti, ha chiesto

la liquidazione di tutti i propri beni, allegando di trovarsi in stato di sovra indebitamento e producendo

la documentazione di cui all'art. 9, comma 1 e 3 L. 3/12;

Con istanza depositata in data 25.6.2019 ex art. 14 ter L. 3/12 la Sig.ra

residente

rappresentata e difesa

dall'Avv.

d elettivamente domiciliato

presso il loro studio sito in

come da procura in atti, ha chiesto

la liquidazione di tutti i propri beni, allegando di trovarsi in stato di sovra indebitamento e producendo

la documentazione di cui all'art. 9, comma 1 e 3 L. 3/12

Riuniti i procedimenti;

richiesti i chiarimenti di cui al decreto in data 24.7.2019;

## IL GIUDICE

letti gli atti;

esaminata la documentazione allegata;

letti i chiarimenti depositati in data 27.9.2019 e la documentazione ad essi allegata;

ritenuti esaustivi i chiarimenti;

viste le istanze del Sig. e Sig.ra (di seguito per brevità coniugi ), depositate in data 25.6.2019, con cui gli stessi hanno chiesto di accedere alla procedura di liquidazione di cui all'art. 14-ter L. 3/2012, allegando le relazioni particolareggiate dell'O.C.C. incaricato, Dott. Giuseppe Giampaolo, e la documentazione di cui all'art. 9, co. 3-bis L. 3/2012;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 9 comma 1 L. 3/2012, avendo i ricorrenti la residenza in Cinisello Balsamo (MI), comune rientrante nel circondario dell'intestato Tribunale;

ritenuto che i ricorrente, ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. a) L. 3/2012, si trovino effettivamente in stato di "sovraindebitamento" rilevabile per tabulas, posto che i Sig.ri :

- sono proprietari per la quota di ½ in regime di comunione del bene immobile sito in , oggetto di esecuzione forzata avanti all'intestato Tribunale (
  - ) la cui vendita forzosa, fissata per il giorno 4.7.2019, ha visto l'aggiudicazione del ben al prezzo di € 53.500,00 a fronte di un valore di realizzo stimato in € 75.000,00;
- la sola Sig. è proprietaria per successione *mortis causa* per la quota del 25% dell'immobile sito
   in , il cui valore di stima della quota è pari ad € 11.900,00;
- il Sig. è proprietario di un'autorimessa privata nel piano interrato in di mq. 13, il cui valore di stima è pari ad € 13.000,00;
- il Sig. è proprietario di una immatricolata in data 30.09.2013, il cui valore di realizzo è stato stimato in € 6.000,00, gravata da fermo amministrativo e destinata alla liquidazione;
- il Sig. è proprietario dei beni dell'attività dell'impresa
   cessata in data 29.1.2019, il cui valore di realizzo è stato stimato a seguito di svalutazione in € 4.194,21, oltre beni non contenuti nel libro cespiti, il cui inventario è stato oggetto di autocertificazione da parte dello stesso ricorrente e non verificato dall'OCC;
- la Sig.ra è proprietaria di un'autovettura immatricolata il 25.5.1998 del valore di stima di € 850,00, nonché di una il 15.7.2003 ora distrutta a seguito di incendio (cfr. denunce allegate alla memoria integrativa doc. 14 e 15);

EIMMIN DA DANIATA OHICEBBINA EMANA DA ABHBABEA C B A NA A CANAH EARTANAHAGAATHEABARTHAAFA

- entrambi allo stato godono di un reddito derivante da lavori occasionali la cui quantificazione approssimativa è pari ad € 300,00 ciascuno mensile (cfr. pag. 3 della memoria integrativa)
- Il Sig. era nudo proprietario dell'immobile sito
   piano settimo, venduto con atto in data 20.5.2010 alle figlie ed per il corrispettivo di € 200.000 (cfr. doc. n. 1, 2 e 3 memoria integrativa);

- la Sig.ra era proprietaria per successione mortis causa dell'immobile sito in
  venduto in data 11.7.2017 a terzi per il corrispettivo di € 28.584,90, utilizzato
  per l'estinzione dei debiti partitamente descritti, su richiesta del Tribunale, al punto 4), pag. 3 della
  memoria integrativa e relativi allegati;
- allo stato, il valore patrimoniale complessivo dei coniugi ricorrenti è stimato in € 88.594, considerando sin d'ora il minor valore di realizzo dell'immobile ove veniva svolta l'attività di Bar

  i, destinato a soddisfare i debiti con le percentuali riportate a
  pag. 38 relazione O.C.C. per e pag. 30 relazione O.C.C. per ;
- i ricorrenti non percepiscono redditi fissi, se non quelli derivanti da lavori saltuari e stimati per eccesso in € 600 mensili;
- i ricorrenti fronteggiano spese per sé ed il nucleo familiare convivente composto dalla figlie e dal di lei convivente Sig.
   paria ad € 1.261,29 mensili (così come prospettato a pag. 27 e 35 delle relazioni dell'OCC);
- a fronte dell'attivo così rilevato, gli stessi hanno un'esposizione debitoria per complessivi
   € 178.936,89¹, oltre alle spese procedurali pari ad € 18.014,42 per ed € 14.230,19 per ,
   così come attestato dagli stessi ricorrenti (cfr. altresì relazioni O.C.C. rispettivamente pag. 38 e 30);
- la durata della procedura è stata fissata in anni quattro;
   ritenuto che il forte squilibrio tra le obbligazioni assunte (€ 178.936,89) e il patrimonio prontamente
   liquidabile, pari ad € 88.594, consente di ritenere sussistente la definitiva incapacità di quest'ultimi di adempiervi regolarmente;

atteso che non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) e b) 1... 3/12, in quanto i ricorrenti non sono soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/12 e non hanno fatto ricorso nell'ultimo quinquennio ai procedimenti di cui alla legge citata;

atteso che la domanda ai sensi dell'art. 14ter L. cit. è corredata dai documenti di cui all'art. 9, comma 2 L. cit. e cioè dall'elenco di tutti i creditori e di tutte le somme ad essi dovute, (cfr. relazioni O.C.C. pg. 15-16 per e pagg. 25,16 per ) con precisa indicazione della espropriazione derivante dall'esecuzione immobiliare già intrapresa, dalle dichiarazioni dei redditi sino al 2017, dall'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei ricorrenti indicate in circa € 1.261,29 mensili, nonché l'inventario di tutti i beni dei debitori e l'indicazione di tutti i crediti;

atteso che la domanda è, altresì, accompagnata dalla relazione dell'organismo di composizione individuato nella persona del Dott. Giuseppe Giampaolo, con studio in Piazza Maria Adelaide di Savoia

Cfr. pag. 38 relazione OCC Brevi, pag. 30 relazione OCC Rallo.

n. 5, Milano, con indicazione precisa delle circostanze di cui ai punti a, b, c, d ed e dell'art. 14 ter comma 3 L.3/2012;

atteso che in particolare non risultano atti di disposizione impugnati dai creditori ed atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni, così come affermato anche nella relazione del Dott. Giuseppe Giampaolo;

DA: ADITBADED C D A NIC DA 2 CANAIN

AND DAY CHAVANETTI CATEDINIA EMARCA

THE DE PONIATO PHISEDDINA EMERGE DE ADHOADER SIDIA NICIPA SICHE

ritenuto di demandare al liquidatore:

1) la verifica della congruità delle spese indicate come correnti; 2) la concreta e prudente valutazione dell'immobile ancora da vendere, nonché l'effettiva sussistenza e consistenza dei beni dell'impresa non risultanti dal libro cespiti e non inventariati dall'OCC; 3) la verifica dell'effettivo reddito percepito dai ricorrenti, nonché dal nucleo familiare con questi convivente (figlia a e di lei convivente Sig. ); 7) l'acquisizione e verifica degli estratti conto (dall'apertura sino al 30.5.2010) relativi

ai conti correnti Bancoposta intestato alle Sig.re e n.

n ) verificare le modalità di pagamento dell'agenzia immobiliare indicato al punto b pag.2 della relazione integrativa dell'OCC ai fini delle eventuali segnalazioni alle autorità competenti; 9)

ritenuto allo stato di acquisire alla procedura di liquidazione tutti i redditi anche saltuari dei ricorrenti, in attesa dell'esito delle verifiche del liquidatore e potendo gli stessi allo stato usufruire della solidarietà familiare;

ritenuto altresì di escludere dalla liquidazione dall'autovettura i necessaria per i bisogni della famiglia

## P.Q.M.

Visto l'art. 14-quinquies L. 3/2012

dichiara aperta la procedura di liquidazione;

nomina quale liquidatore l'Avv. Diletta Sarolli con studio in Monza, Via Pavoni 1;

la verifica di eventuali rimborsi assicurativi relativi all'incendio della autovettura

dispone che fino all'emissione del provvedimento di cui all'art. 14-nonies, co. 3, L. 3/2012 non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone che il presente decreto venga pubblicato integralmente sul sito *Internet* del Tribunale di Monza e per estratto sul quotidiano "Il Giorno" edizione nazionale nonché su "Il Cittadino";

ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore;

ordina al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;

esclude dalla liquidazione i beni di cui agli artt. 545 e 514 c.p.c., nonché l'autovettura .

Si comunichi.

Monza, 6.11.2019

Il Giudice

Dott.ssa Caterina Giovanetti